ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371

Edizione in lingua italiana

47° anno

18 dicembre 2004

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2164/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli . . . 1

★ **Regolamento (CE) n. 2165/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)** . . . 3

★ **Regolamento (CE) n. 2166/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, relativo all'apertura di contingenti tariffari per il 2005 applicabili all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera** . . . 6

★ **Regolamento (CE) n. 2167/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1848/93 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia** . . . 8

★ **Regolamento (CE) n. 2168/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che adegua il regolamento (CEE) n. 2037/93 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea** . . . 12

★ **Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** . . . 18

★ **Regolamento (CE) n. 2170/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che determina, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo** . . . 19

★ **Regolamento (CE) n. 2171/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio** . . . 20

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ **Regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo** [1] 26

Regolamento (CE) n. 2173/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 28

Regolamento (CE) n. 2174/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 31

Regolamento (CE) n. 2175/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 33

Regolamento (CE) n. 2176/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, relativo alla 73ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 35

Regolamento (CE) n. 2177/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 10ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 36

Regolamento (CE) n. 2178/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 9ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001 37

Regolamento (CE) n. 2179/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 326ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 38

Regolamento (CE) n. 2180/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 18 dicembre 2004 39

★ **Regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonchè ai prestiti erogati in loro favore *(BCE/2004/21)*** 42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/865/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2004, recante nomina di due membri titolari lussemburghesi e di quattro membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni** 46

2004/866/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari** 47

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue in 3ª pagina di copertina)

2004/867/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)** 48

Commissione

2004/868/CE:

★ **Decisione n. 29/2004 del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 5 novembre 2004, relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica** 50

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 2129/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 (GU L 368 del 15.12.2004) 52

★ **Rettifica della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003)** 52

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2164/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	112,2
	204	84,3
	624	182,9
	999	126,5
0707 00 05	052	101,2
	999	101,2
0709 90 70	052	110,5
	204	69,1
	999	89,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	31,2
	204	47,8
	388	43,1
	528	41,6
	999	40,9
0805 20 10	204	62,6
	999	62,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,3
	204	43,0
	464	171,7
	624	98,1
	999	96,0
0805 50 10	052	46,6
	528	38,8
	999	42,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	149,0
	400	77,6
	404	102,4
	720	67,5
	999	99,1
0808 20 50	400	99,8
	528	47,4
	720	54,6
	999	67,3

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2165/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione [2] stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3]. Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [4], non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2005.

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
[2] GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
[3] GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).
[4] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER L'ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI E MELE)

Periodo di presentazione delle offerte: 10-11.1.2005

Codice del prodotto [1]	Destinazione [2]	Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0702 00 00 9100	F08	30	3 074
0805 10 20 9100	A00	29	59 194
0805 50 10 9100	A00	43	19 601
0808 10 80 9100	F04, F09	28	15 757

[1] I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
[2] I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03 Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.
F04 Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.
F08 Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria.
F09 Le seguenti destinazioni:
— Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
— paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,
— destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

relativo all'apertura di contingenti tariffari per il 2005 applicabili all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica [2], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti tariffari annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica [3] (denominato nel seguito l'«accordo») dovrebbero essere aperti per il 2005.

(2) I contingenti annuali per i prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex- 2202 90 10 sono stati esauriti, pertanto in conformità dell'accordo andrebbero aumentati del 10 % per l'anno 2005.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitari [4], stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.

(4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari relativi alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione dal dazio dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione dal dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

---

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

[2] GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

[3] GU L 76 del 25.3.2000, pag. 12.

[4] GU L 253, dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 341, del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Tabella 1

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Quantità per il 2005 (peso netto)	Aliquota dei dazi applicabili
09.0911	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	733 tonnellate	Esente
09.0912	2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore al 95 %	2 263 tonnellate	Esente
09.0913	2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate	159 tonnellate	Esente
09.0914	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola	1 309 tonnellate (*)	Esente

(*) Cfr. il regolamento (CE) n. …/2004 del Consiglio che stabilisce per la Confederazione elvetica alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli trasformati. A seguito dell'adesione dei 10 nuovi Stati membri ai contingenti di base per l'anno 2004 sono aggiunte 280 tonnellate.

Tabella 2

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume per il 2005	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Aliquota dei dazi applicabili alle quantità in eccesso al contingente
09.0916	2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	120 788 250 litri	Esente	9,1 %
	ex 2202 90 10 (Codice Taric 10)	Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero			

REGOLAMENTO (CE) N. 2167/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1848/93 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [1] istituisce un sistema comunitario di protezione delle specialità tradizionali e prevede, agli articoli 12 e 15, un simbolo comunitario e una menzione.

(2) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [2] sono riportati il simbolo comunitario e la menzione suddetti in tutte le lingue della Comunità.

(3) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è necessario inserire in tale allegato il simbolo comunitario e la menzione suddetti nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1848/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1848/93 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 296/2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 15).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Parte A

Español

Čeština

Dansk

Deutsch

Eesti keel

Ελληνικά

English

Français

Italiano

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Nederlands

Polski

Português

Slovenčina

Slovenščina

Suomi

Svenska

Parte B

ES	ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA
CS	ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA
DA	GARANTI FOR TRADITIONEL SPECIALITET
DE	GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT
ET	GARANTEERITUD TRADITSIOONILINE ERITUNNUS
EL	ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
EN	TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED
FR	SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
IT	SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
LV	GARANTĒTAS TRADICIONĀLĀS ĪPATNĪBAS
LT	GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYS
HU	HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK
MT	SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GARANTITA
NL	GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT
PL	GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ
PT	ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA
SK	ŠPECIALITA GARANTOVANÁ TRADÍCIOU
SL	ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST
FI	AITO PERINTEINEN TUOTE
SV	GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET»

REGOLAMENTO (CE) N. 2168/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che adegua il regolamento (CEE) n. 2037/93 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], istituisce un sistema comunitario di protezione per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

(2) L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari [2], stabilisce il relativo simbolo comunitario e l'indicazione in tutte le lingue della Comunità.

(3) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario fornire il simbolo comunitario e l'indicazione nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2037/93 dovrebbe essere pertanto modificato conseguentemente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2037/93 è sostituito dal testo dell'allegato di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/98 (GU L 224 dell'11.8.1998, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Parte A.1

Español

Čeština

Dansk

Deutsch

Eesti keel

Ελληνικά

English

Français

Italiano

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Nederlands

Polski

Português

Slovenčina

Slovenščina

Suomi

Svenska

Parte A.2

Español

Čeština

Dansk

Deutsch

Eesti keel

Ελληνικά

English

Français

Italiano

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Nederlands

Polski

Português

Slovenčina

Slovenščina

Suomi

Svenska

Parte B

Lingue CE	Abbreviazioni	Simboli
ES	DOP/IGP	denominación de origen protegida indicación geográfica protegida
CS	CHOP/CHZO	chráněné označení původu chráněné zeměpisné označení
DA	BOB/BGB	beskyttet oprindelsesbetegnelse beskyttet geografisk betegnelse
DE	g.U./g.g.A.	geschützte Ursprungsbezeichnung geschützte geographische Angabe
ET	KPN/KGT	kaitstud päritolunimetus kaitstud geograafiline tähis
EL	ΠΟΠ/ ΠΓΕ	προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
EN	PDO/PGI	protected designation of origin protected geographical indication
FR	AOP/IGP	appellation d'origine protégée indication géographique protégée
IT	DOP/IGP	denominazione d'origine protetta indicazione geografica protetta
LV	ACVN/AĢIN	aizsargāts cilmes vietas nosaukums aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
LT	SKVN/SGN	saugoma kilmės vietos nuoroda saugoma geografinė nuoroda
HU	OEM/OFJ	oltalom alatt álló eredetmegjelölés oltalom alatt álló földrajzi jelzés
MT	DPO/IĠP	denominazzjoni protetta ta' oriġini indikazzjoni ġeografika protetta
NL	BOB/BGA	beschermde oorsprongsbenaming beschermde geografische aanduiding
PL	CHNP/CHOG	chroniona nazwa pochodzenia chronione oznaczenie geograficzne
PT	DOP/IGP	denominação de origem protegida indicação geográfica protegida
SK	CHOP/CHZO	chránené označenie pôvodu chránené zemepisné označenie
SL	ZOP/ZGO	zaščitena označba porekla zaščitena geografska označba
FI	SAN/SMM	suojattu alkuperänimitys suojattu maantieteellinen merkintä
SV	SUB/SGB	skyddad ursprungsbeteckning skyddad geografisk beteckning»

REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione [2], le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30 % del quantitativo inizialmente previsto nel contratto. Tuttavia, per i fichi secchi destinati alla produzione di pasta di fichi tale percentuale può raggiungere il 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto tra il produttore e il trasformatore. Tale deroga è prevista solamente fino alla campagna 2003/2004.

(2) Poiché i motivi che hanno giustificato l'adozione della deroga suddetta persistono, in quanto la produzione e l'esportazione continuano per tutta la durata della campagna, è necessario rendere tale deroga permanente.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1535/2003.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

[2] GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2170/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che determina, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [1], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione [2], recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.

(2) A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3) D'altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2004/2005 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

(4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

— per la Danimarca	57 tonnellate
— per la Grecia	0 tonnellate
— per l'Irlanda	0 tonnellate
— per l'Italia	1 227 tonnellate
— per il Lussemburgo	0 tonnellate

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

[2] GU L 35 del 6.2.2001, pag.18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag.3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2171/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [1], in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2) Ai sensi del medesimo regolamento, è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2005 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali quelle di cui al regolamento (CE) n. 2308/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio [2], si sono dimostrate soddisfacenti; è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2005, escludendo tuttavia gli adeguamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2308/2003 al fine di tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a partire dal 1º maggio 2004.

(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base al medesimo metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2005 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2004.

(7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, ammesso che nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni di importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e possa certificare, in assenza di una disposizione specifica contraria, di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2006, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento intende fissare, per il 2005, regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94.

[1] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25).

[2] GU L 342 del 29.12.2003, pag. 13.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2005, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2004.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2004 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dalle ore 10.00 del 4 gennaio 2005, le autorità nazionali competenti di cui all'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande di autorizzazione di importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato in ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

   i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, oppure

   ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non supera la data del 31 dicembre 2005.

Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzazione pari ad almeno il 50 %. In nessun caso la scadenza di detta proroga può essere ulteriore al 31 marzo 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese interessato	Categoria	Unità	Massimale
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Pezzi	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
	76	Chilogrammi	10 000
	77	Chilogrammi	5 000
	78	Chilogrammi	5 000
	83	Chilogrammi	10 000
	87	Chilogrammi	10 000
	109	Chilogrammi	10 000

Paese interessato	Categoria	Unità	Massimale
	117	Chilogrammi	10 000
	118	Chilogrammi	10 000
	142	Chilogrammi	10 000
	151A	Chilogrammi	10 000
	151B	Chilogrammi	10 000
	161	Chilogrammi	10 000
Serbia e Montenegro [1]	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	20 000
	2a	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	67	Chilogrammi	10 000

[1] Incluso il Kosovo, secondo quanto definito nella Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

1. **Belgio**

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

Ministère des affaires économiques
Adm. des relations économiques
Service des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

2. **Cipro**

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Διεύθυνση Εμπορίου Οδός Ανδρέα Αραούζου 6
CY-1421 Λευκωσία
Tel. (357-2) 86 71 00
Fax (357-2) 37 51 20

3. **Repubblica ceca**

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Tel. (420-2) 24 90 71 11
Fax (420-2) 24 21 21 33

4. **Danimarca**

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tel. (45-35) 46 64 30
Fax (45-35) 46 64 01

5. **Germania**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49 61) 969 08-0
Fax (49 61) 969 42 26

6. **Grecia**

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-10563 Αθήνα
Tel. (30-210) 328 60 31-5
Fax (30-210) 328 60 94

7. **Spagna**

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34-91) 349 38 17, 349 37 48
Fax (34-91) 563 18 23, 349 38 31

8. **Estonia**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Tel. (372-6) 256 400
Fax (372-6) 313 660

9. **Francia**

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
Service des industries manufacturières (SIM)
Mission Textile-Importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris CEDEX 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 44 91 81

10. **Ungheria**

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.
Tel. (36-1) 336 73 00
Fax (36-1) 336 73 02

11. **Irlanda**

Department of Enterprise, Trade and Employment
Internal Market
Kildare Street
IRL-Dublin 2
IRELAND
Tel. (353-1) 631 21 21
Fax (353-1) 631 28 26

12. **Italia**

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
DIV. III
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15
Fax (39-06) 59 93 22 35/22 63
Telex (39-06) 59 64 75 31

13. **Lettonia** Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Tel. (371) 701 30 06 Fax (371) 728 08 82	14. **Lituania** Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija Gedimino Ave 38/2 LT-2600 Vilnius Tel. (370-5) 262 50 30/(370-5) 262 87 50 Fax (370-5) 262 39 74
15. **Lussemburgo** Ministère des Affaires Etrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tel. (352) 478 23 71 Fax (352) 46 61 38	16. **Malta** Ministry of Finance and Economic Affairs Trade Services Directorate, Commerce Division Lascaris MT-Valletta CMR02 Malta Tel. (356-21) 24 68 00 Fax (356-2) 12 515 15
17. **Paesi Bassi** Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10	18. **Polonia** Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Pl. Trzech Krzyży 3/5 PL-00-950 Warszawa Tel. (48-22) 693 55 53 Fax (48-22) 693 40 21
19. **Portogallo** Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo Edifício da Alfândega PT-1149-060 Lisboa Tel. (351-21) 881 42 63 Fax (351-21) 881 42 61 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt	20. **Slovacchia** Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 SK-827 15 Bratislava Tel. (421-2) 43 42 39 13/(421-2) 48 54 21 60 Fax (421-2) 43 42 39 19
21. **Slovenia** Ministrstvo za gospodarstvo Področje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 SL-1000 Ljubljana Tel. (386-1) 478 35 42 Fax (386-1) 478 36 11	22. **Regno Unito** Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham UK-TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57
23. **Austria** Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 Fax (43-1) 711 00-83 86	24. **Svezia** National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tel. (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59
25. **Finlandia** Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsatan 2 FIN-00101 Helsinki/Helsingfors Tel. (358-9) 61 41 Fax (358-20) 92 28 52	

REGOLAMENTO (CE) N. 2172/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo [1], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 si fonda sulle norme e sulle definizioni descritte nell'allegato I della convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (in appresso «la convenzione MARPOL»).

(2) Il 4 dicembre 2003 il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato una serie di emendamenti all'allegato I della convenzione MARPOL, che entreranno in vigore il 5 aprile 2005.

(3) A seguito dell'adozione di tali emendamenti è opportuno aggiornare i rinvii all'allegato I della convenzione MARPOL contenuti nel regolamento (CE) n. 417/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

[1] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2003 (GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue:

1) all'articolo 3:

a) al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1º settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005».

b) al punto 7), è aggiunta la seguente frase:

«Ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL).».

c) il testo del punto 10) è sostituito dal seguente:

«10) "petroliera a doppio scafo":

a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;

oppure

b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza *w* di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».

2) all'articolo 6, il rinvio alla «risoluzione MEPC 94 (46) del 27 aprile 2001» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) dell'11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003».

3) all'articolo 11, il rinvio alle «risoluzioni MEPC 94(46) e 95(46)» è sostituito dal rinvio alle «risoluzioni MEPC 111(50) e risoluzione MEPC 94(46), nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vice presidente

REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [2].

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio [3], nella direttiva 94/65/CE del Consiglio [4] e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio [5].

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

— nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

— nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

— nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2004.

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

[2] GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

[3] GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

[4] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

[5] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P08	EUR/100 kg	59,50
0210 11 31 9910	P08	EUR/100 kg	59,50
0210 19 81 9100	P08	EUR/100 kg	59,50
0210 19 81 9300	P08	EUR/100 kg	59,50
1601 00 91 9120	P08	EUR/100 kg	21,50
1601 00 99 9110	P08	EUR/100 kg	16,50
1602 41 10 9110	P08	EUR/100 kg	32,00
1602 41 10 9130	P08	EUR/100 kg	19,00
1602 42 10 9110	P08	EUR/100 kg	25,00
1602 42 10 9130	P08	EUR/100 kg	19,00
1602 49 19 9130	P08	EUR/100 kg	19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08 Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 2174/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [2], gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	211,1	214,25	—	215,1
		Concentrato	208,5	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	73	73	—	73
		Concentrato	73	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2175/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [2], gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 154ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %	58	54	58	54
	Burro < 82 %	56	52	—	—
	Burro concentrato	69	65	69	65
	Crema			26	23
Cauzione di trasformazione	Burro	64	—	64	—
	Burro concentrato	76	—	76	—
	Crema	—	—	29	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2176/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

relativo alla 73ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere [2], gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 73ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 dicembre 2004, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1839/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 2177/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 10ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [2], gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 10ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 dicembre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2004 (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 2178/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 9ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari [1], in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere [2], gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3) Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9ª gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 dicembre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 204,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 2179/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 326ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità [2], gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 326ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 69 EUR/100 kg,

— cauzione dei destinazione: 76 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

REGOLAMENTO (CE) N. 2180/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 18 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004 della Commissione [3].

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2142/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

[3] GU L 369 del 16.12.2004, pag. 55.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 18 dicembre 2004

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione [1] (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	47,57
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,37
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina [2]	52,37
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	47,57

[1] Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

[2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.12.2004-16.12.2004

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	109,43 (***)	59,79	156,74 (****)	146,74 (****)	126,74 (****)	78,13 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,13	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	23,12	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(****) Fob Duluth.

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 32,77 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2181/2004 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonchè ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2004/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie [2], prevede che le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) segnalino, tra le altre cose, le informazioni statistiche mensili relative al proprio bilancio di fine mese al fine di produrre il bilancio consolidato del settore IFM.

(2) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) stabilisce che le regole contabili da seguirsi in tale segnalazione sono quelle indicate nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari [3], e in tutte le altre norme internazionali applicabili. Successivamente all'entrata in vigore del Regolamento BCE/2001/13 sia le legislazioni contabili nazionali sia gli standard internazionali hanno subito alcune modifiche in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La direttiva 86/635/CEE è stata modificata in modo tale che alcuni strumenti finanziari possano essere valutati sulla base del valore equo. Anche gli standard contabili internazionali possono prevedere che alcuni strumenti finanziari vengano valutati sulla base del valore equo.

(3) Ai fini delle informazioni statistiche di cui la Banca centrale europea (BCE) necessita per adempiere ai propri compiti, i depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale.

(4) Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario modificare il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), al fine di includere in maniera esplicita il requisito della segnalazione di depositi e crediti al valore nominale.

(5) Tuttavia, vista l'attuale fase del processo d'armonizzazione in materia di statistiche realizzata in seguito all'attuazione del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), sarebbe desiderabile continuare ad applicare ai crediti svalutati e ai crediti acquistati le regole di valutazione finora applicate. Pertanto, le banche centrali nazionali possono consentire che le regole di valutazione esistenti si applichino a tali crediti fino a che la BCE non le aggiorni, al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione delle segnalazioni.

(6) Considerata la possibilità che alcune IFM valutino i titoli di debito emessi al valore equo, è necessario chiarire la portata della segnalazione degli aggiustamenti da «altra rivalutazione» rispetto alla rivalutazione del prezzo dei titoli.

(7) Di conseguenza è necessario modificare anche il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi d'interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonchè ai prestiti erogati in loro favore [4],

[1] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
[2] GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1746/2003 (BCE/2003/10) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17).
[3] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).
[4] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2004.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1. nella parte 1, la sezione II è sostituita dal testo seguente:

«**II Norme contabili**

A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (*), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate in termini lordi a fini statistici.

(*) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.»;

2. nella parte 1, sezione III, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«*Valutazione statistica dei depositi e crediti*

15. I depositi e crediti sono segnalati, ai fini del presente regolamento, sulla base dell'ammontare nominale in essere alla fine del mese e su base lorda. Per importo nominale si intende l'importo che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore.

16. Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti svalutati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto sempre che tali criteri segnaletici siano seguiti da tutti gli enti segnalanti e siano necessari a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il gennaio 2005.»;

3. nella parte 1, sezione IV, è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«*Valutazione statistica dei depositi e crediti*

10. I depositi e crediti sono segnalati sulla base delle regole previste per le consistenze mensili nei paragrafi 15 e 16 della sezione III.»;

4. nella parte 1, sezione V, il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. L'aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei titoli si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L'aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore degli stock dei bilanci di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche comprendere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire guadagni/perdite realizzati.»;

5. nella parte 1, sezione V, il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

«12. Non è previsto alcun obbligo di segnalazione minima per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi risultano in modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da "altra rivalutazione".»;

6. nella parte 3, la tabella dal titolo «Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile del settore delle IFM» è modificata come segue:

a) il quarto trattino del punto 7 («altre attività») è sostituito dal testo seguente:

«— interessi esigibili maturati su crediti

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria "altre attività". Gli interessi maturati sono esclusi dai crediti a cui si riferiscono»;

b) il quarto trattino del punto 13 («altre passività») è sostituito dal testo seguente:

«— interessi maturati dovuti su depositi

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria "altre passività". Gli interessi maturati sono esclusi dai depositi a cui si riferiscono».

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

nella parte 4, sezione XIII, il paragrafo 42 è sostituito dal testo seguente:

«42. A meno che non sia diversamente previsto nei paragrafi seguenti, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggregazione per forme tecniche e la definizione delle forme tecniche seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nell'allegato I del Regolamento BCE/2001/13.».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2004

recante nomina di due membri titolari lussemburghesi e di quattro membri supplenti lussemburghesi del Comitato delle regioni

(2004/865/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 [1] recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2) Due seggi di membro titolare del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Jean ASSELBORN, comunicate al Consiglio il 21 settembre 2004, e della sig.ra Lydia MUTSCH, comunicate al Consiglio il 18 ottobre 2004, e quattro seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Romain SCHNEIDER, del sig. Jean-Marie HALSDORF, del sig. John LIBER e del sig. Lucien LUX, comunicate al Consiglio il 18 ottobre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a) quali membri titolari:

— sig. Etienne SCHNEIDER,
Conseiller de la commune de Kayl,
in sostituzione della sig.ra Lydia MUTSCH

— sig. Romain SCHNEIDER,
Bourgmestre de la ville de Wiltz,
in sostituzione del sig. Jean ASSELBORN

b) quali membri supplenti:

— sig. Roby BIWER,
Bourgmestre de la ville de Bettembourg,
in sostituzione del sig. Lucien LUX

— sig. Norbert HAUPERT,
Conseiller de la commune de Mondercange,
in sostituzione del sig. Jean-Marie HALSDORF

— sig.ra Lydia MUTSCH,
Bourgmestre de la ville d'Esch-sur-Alzette,
in sostituzione del sig. Romain SCHNEIDER

— sig.ra Ferny NICKLAUS-FABER,
Conseiller de la ville de Luxembourg,
in sostituzione del sig. John LIBER

per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
H. HOOGERVORST

[1] GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/866/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 12 dicembre 2003, le autorità austriache hanno chiesto di essere autorizzate ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE.

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 26 marzo 2004.

(3) La misura di deroga mira ad escludere totalmente dal diritto a deduzione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % della loro utilizzazione complessiva. Tale misura di deroga è giustificata dalla necessità di semplificare la riscossione dell'IVA.

(4) È opportuno limitare la validità della presente autorizzazione al 31 dicembre 2009. Questo termine massimo permette di valutare l'opportunità di mantenere la misura di deroga alla luce dell'esperienza che l'Austria avrà accumulato nel corso di tale periodo.

(5) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica d'Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione l'IVA sulle spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % della loro utilizzazione complessiva.

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

recante modifica della decisione 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

(2004/867/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo principale della decisione 2002/463/CE [3] è favorire la cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione.

(2) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, del 3 giugno 2003, sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, la Commissione ha contemplato la possibilità di riesaminare il programma ARGO per consentire il cofinanziamento di progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne, per far fronte a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, da individuare d'intesa con gli Stati membri sulla base di criteri obiettivi.

(3) Il Consiglio europeo riunitosi a Salonicco ha incaricato la Commissione di esaminare la possibilità di prevedere nell'ambito della rubrica 3 delle prospettive finanziarie appositi fondi per rispondere, durante il periodo 2004-2006, alle esigenze strutturali più pressanti e dare una definizione più ampia al concetto di solidarietà, che comprenderebbe tra l'altro il sostegno comunitario alla gestione delle frontiere esterne.

(4) L'Autorità di bilancio [4] ha aumentato considerevolmente gli stanziamenti destinati al programma ARGO nel 2004, al fine di una migliore gestione delle frontiere esterne.

(5) Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali del programma ARGO è opportuno aumentare il numero di azioni proponibili nel settore delle frontiere esterne e prevedere nuovi tipi di azioni.

(6) Per rendere il programma più accettabile per le amministrazioni nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di proporre azioni che non coinvolgano necessariamente altri Stati membri, atte tuttavia a favorire il conseguimento degli obiettivi generali ed a sostenere le attività nel settore delle frontiere esterne, conformemente a quanto stabilito nella decisione 2002/463/CE.

(7) Dovrebbe essere fissato un massimale indicativo per gli stanziamenti disponibili destinati ad azioni da un unico Stato membro.

(8) Le disposizioni della decisione 2002/463/CE relative alla consultazione del comitato ARGO devono essere adeguate al nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della CE [5].

(9) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(10) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

[1] Parere emesso il 17.11.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere emesso il 27.10.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 161 del 19.6.2002 pag. 11.
[4] Bilancio generale dell'UE per l'esercizio 2004 (GU L 53 del 23.2.2004).
[5] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(11) In conformità dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente decisione non si applicano all'Irlanda.

(12) La decisione 2002/463/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/463/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Le azioni di cui all'articolo 8 e proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro in attuazione di una delle attività del settore di cui all'articolo 4, sono ammesse a fruire del cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, a condizione che:

a) perseguano uno degli obiettivi generali indicati all'articolo 3 e

b) contribuiscano alla gestione integrata delle frontiere ovviando a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, individuati sulla base di criteri oggettivi.».

2) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Ai paragrafi 3, 4 e 6, l'espressione «articolo 10, paragrafo 1,» è sostituita da «articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis,».

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le decisioni relative alla concessione di finanziamenti comunitari a favore delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, sono oggetto di accordi di sovvenzione stipulati tra la Commissione ed i servizi nazionali proponenti. L'esecuzione delle suddette decisioni e degli accordi è assoggettata al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.».

3) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prepara un programma di lavoro annuale comprendente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, i criteri oggettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), la definizione della quota massima del bilancio annuale disponibile per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, una descrizione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che la Commissione intende intraprendere e, se del caso, un elenco di altre azioni.».

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma annuale di lavoro, comprendente le azioni proposte dalla Commissione e le azioni specifiche previste all'articolo 9, è approvato conformemente alla procedura indicata all'articolo 13, paragrafo 2.

In ordine alle azioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis dell'articolo 10, l'elenco delle azioni scelte è approvato in base alla procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 3.».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

COMMISSIONE

DECISIONE N. 29/2004 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 5 novembre 2004

relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

(2004/868/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità nell'elenco contenuto in un allegato settoriale,

DECIDE:

1) L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.

2) La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'inclusione nell'elenco dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC,
il 25 ottobre 2004.

Per gli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmato a Bruxelles,
il 5 novembre 2004.

Per la Comunità europea

Joanna KIOUSSI

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

D.A.R.E. Consultancy BV
Vijzelmolenlaan 7
3447 GX Woerden
Netherlands
Tel (31) 348 430 979
Fax (31) 348 430 645

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2129/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 368 del 15 dicembre 2004)

A pagina 21, nella tabella in allegato, quinta colonna, «Origine», ultima riga:

anziché: «02»,

leggi: «03».

Rettifica della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33 dell'8 febbraio 2003)

Nel testo della direttiva 2002/98/CE e nei suoi allegati i seguenti termini sono sostituiti come segue:

— *anziché* «centro ematologico»,
leggi «servizio trasfusionale»;

— *anziché* «centri ematologici»,
leggi «servizi trasfusionali»;

— *anziché* «centro» e «centri»,
leggi «servizio» e «servizi»;

— *anziché* «banca del sangue di un ospedale»,
leggi «unità di medicina trasfusionale»;

— *anziché* «banche del sangue degli ospedali»,
leggi «unità di medicina trasfusionale»;

— *anziché* «banche»,
leggi «unità».